


Rag. Anna Maria Calabria
Commercialista – Revisore contabile
Via Solaroli, 4/b - 28100 Novara
Tel: 0321-612379 Fax: 0321-628195
E-mail: calabria@calabriastudio.191.it



Novara, 07.11.2017

Spett.le
Ordine degli Architetti di Novara

Oggetto: richiesta precisazioni in ordine al quesito posto dall'architetto

Innanzitutto chiedo scusa se rispondo con qualche giorno di ritardo causa le pressanti scadenze di fine mese.

In ordine alla problematica delle prestazioni occasionali occorre premettere che la materia è piuttosto delicata nonché controversa.

Fatta questa premessa bisogna prestare attenzione all'attività che si svolge:

- In primis l'attività non deve essere in conflitto con la prestazione di lavoro dipendente. Ritengo che per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di insegnante, ai fini delle prestazioni occasionali, non sia necessaria alcuna autorizzazione da parte del proprio Istituto perché la prestazione ha carattere occasionale.
- Secondo deve effettivamente rispettare il criterio della occasionalità. La prestazione non deve avere il carattere della sistematicità, ripetitività e abitudine.
- Terzo la prestazione occasionale non consente di espletare incarichi che richiedono il rilascio di firma perché in questo caso si ricade nell'esercizio vero e proprio dell'attività professionale soggetta a partita IVA.

Gli emolumenti derivanti dalla collaborazione occasionale non devono complessivamente superare il tetto di € 5.000. Questo limite è riferito unicamente all'aspetto contributivo/previdenziale.

Ai fini dell'IVA e imposte dirette la collaborazione occasionale è fuori dal campo di applicazione IVA pertanto occorre che il committente affidi l'incarico specificando che trattasi di rapporto occasionale finalizzato ad una determinata prestazione.

Il prestatore rilascerà al committente all'atto dell'incarico una dichiarazione con la quale attesta di non essere soggetto ad alcuna trattenuta contributiva non avendo superato il tetto dei compensi di € 5.000.

Al momento dell'incasso del corrispettivo il prestatore rilascerà debita dichiarazione con la quale dichiara di ricevere l'importo di € _____ al netto della ritenuta d'acconto del 20% con applicazione della marca da bollo di € 2,00 qualora l'importo sia superiore ad € 75,00.

Ovviamente tali redditi andranno dichiarati nel quadro "L" redditi diversi della dichiarazione dei redditi.

Qualora i corrispettivi superino il tetto dei 5.000 € è d'obbligo l'iscrizione alla gestione separata INPS.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti.

rag. Anna Maria Calabria



NB: allego uno studio fatto dalla cassa ingegneri

Iscritti agli albi: prestazioni occasionali senza limiti di tempo e compenso e senza obbligo di partita IVA

Categoria: [Primo Piano](#) • [Stampa](#)

È stato **pubblicato oggi sul sito del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri un importante documento dal titolo "Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali"**. La nota offre una serie di **chiarimenti su un aspetto molto importante dell'attività degli iscritti agli albi: la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.**

Secondo l'analisi svolta dal Centro Studi, per i liberi professionisti iscritti all'albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l'obbligo della partita IVA previsto dalla legge. Si tratta di un'eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale oltre che un'interpretazione autentica fornita dal legislatore.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 276/2003, art. 61) la **"collaborazione occasionale" non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.**

Il Centro Studi CNI, inoltre, riprendendo la normativa sottolinea come **l'iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un'attività**, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l'apertura di partita Iva). Di conseguenza, **l'iscritto all'albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.**

Il Centro Studi del CNI, infine, segnala **l'importanza di questa semplificazione. Essa, infatti, risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro.** Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita. **Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali ovvero abbiano il carattere dell'eventualità, della secondarietà e dell'episodicità.** Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.

[Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali](#)